



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA**definitiva** nella causa civile n. **7422/2023 R.G.** promossa

da

F. G. S.R.L. (C.F. ...), con sede legale a ... (NA), via ...
... n. ...34, in persona del l.r.p.t e amministratore unico signora ...
(...);

ATTRICE OPPONENTE

contro

H. C. S.P.A. (C.F. ...), con sede a ... (BO) (...);

- CONVENUTA OPPOSTA

*** * * OGGETTO**

Somministrazione

*** * *****CONCLUSIONI**Per l'**attrice**:

«L'avv. ... *precisa come da atto introduttivo e si riporta alla citazione, le contestazioni sono state fatte nel tempo, le fatture sono state a suo tempo contestate e non costituiscono prova della effettiva consumazione, chiede la revoca del d.i. e in subordine l'ammissione della C.T.U. per appurare la corretta funzionalità dei contatori e così la correttezza dei consumi.*».

Si richiamano qui le conclusioni di cui all'atto di citazione:

«*Voglia l'On.le Tribunale di Bologna, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:*

PRELIMINARMENTE

a) *denegare la concessione della provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione di pronta soluzione, e, per di più, palesemente fondata su prova scritta;*

IN VIA PRINCIPALE

g) revocare, dichiarare nullo e/o caducare di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo n.1773 concesso dal Signor Giudice del Tribunale di Bologna in data 4.4.2023 in danno della F. G. srl per €.13.655,54, oltre agli interessi di mora ed alle spese e competenze di procedura, per le causali di cui alla narrativa, ovvero, a titolo non esaustivo, attesa la mancanza del contratto di fornitura, la mancata dimostrazione del credito azionato, la non debenza degli interessi di mora e, comunque, l'infondatezza della pretesa creditoria temerariamente azionata;

c) in ogni caso e comunque, salvo gravame, dichiarare che la società opponente nulla deve all'opposta per quanto sopra ampiamente argomentato;

d) dichiarare, in ogni caso e comunque, l'inadempimento della società H. C. pa agli obblighi assunti con il rapporto di somministrazione di energia elettrica;

e) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze di giudizio».

Per la **convenuta**:

come da comparsa di risposta:

«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza respinta,

In via preliminare:

- rigettare, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, ogni domanda anche preliminare di parte opponente, poiché infondata in fatto ed in diritto;

- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione, ed essendo decorsi i termini previsti dalla legge per l'apposizione della formula esecutiva;

In via principale:

assunte tutte le declaratorie del caso,

- rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,

- confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

In ogni caso:

- condannare la controparte, al pagamento in favore di Hera Comm Spa delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e spese legali così come liquidate nel provvedimento opposto».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

2.

La società **F. G. s.r.l.**, avente sede a ... (NA), via ... n. ..., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 4 aprile 2023 n. 1773 (emesso per la somma



capitale di **euro 13.655,54**, oltre «*interessi come da domanda*» e spese processuali) con citazione notificata via PEC il 22 maggio 2023 a **H. C. s.p.a.** (costituitasi il 12 luglio 2023).

3.

Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 14 marzo 2023.

Dunque, il presente giudizio è regolato dalla nuova disciplina processuale introdotta col d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, d.lgs. cit., come modificato dal comma 380, lett. a), dell'art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197).

4.

L'opponente **F. G. s.r.l.** ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del contratto di somministrazione di energia elettrica, della pattuizione sui corrispettivi dovuti, degli effettivi consumi; ha affermato di aver contestato con PEC 10 dicembre 2021 dell'avv. V. A. , «*rimasta lettera morta*», la «*spropositata ed abnorme*» bolletta di euro 11.240,00 (l'attore si riferisce evidentemente a quella con numero 412110188508 emessa il 25 ottobre 2021 con scadenza al 15 novembre 2021, relativa al periodo 1 luglio – 30 settembre 2021) nonché la bolletta «*errata*» di euro 661,11 «*non dovuta perché per il periodo indicato l'attività è stata chiusa ed alcun consumo di energia elettrica può essere addebitato*» (forse la PEC 10 dicembre 2021 si riferisce ad una bolletta di euro 663,11 emessa il 10 novembre 2021, con scadenza 30 novembre 2021, relativa al periodo 1-31 ottobre 2021); ha affermato che H. C. s.p.a. aveva omesso di eseguire le letture mensili e di effettuare l'invio periodico delle fatture.

5.

Tempestivamente costituitasi, **H. C. s.p.a.** ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ha formulato ampie e analitiche considerazioni sulla fonte e l'oggetto del rapporto dedotto in giudizio (riconducibile al c.d. servizio a tutele gradual), ha prodotto copiosa documentazione (documenti da 1 a 17) su cui l'opponente non ha preso specifica posizione.

Oltre all'atto di citazione (doc. 1) e agli atti del fascicolo monitorio (doc. 3), la convenuta ha depositato con la comparsa di costituzione i seguenti documenti, non specificatamente contestati:

- «3). *Videata Portale SII*;
- 4). *Pubblicazione esiti gara STG 2021-2024 Acquirente Unico*;
- 5). *Condizioni economiche e contrattuali Servizio a Tutele Graduali*;
- 6). *Fatture oggetto di ingiunzione*;
- 7). *Esiti invio fatture*;
- 8). *Documentazione attestante le quantità di energia consegnate (fatture vettoriamiento)*;
- 9). *Certificazione Distributore Locale*;
- 10). *Welcome letter – PEC di H. C. Spa del 13.07.2021 e relative ricevute*;
- 11). *Sollecito pagamento del 22.11.2021*;
- 12). *PEC H. C. Spa del 21.12.2021*;
- 13). *Risposta del DL a contestazione del 10.12.2021*;
- 14). *Richiesta sospensione fornitura*;
- 15). *Solleciti H. C. Spa*;



16). Racc. a/r Avv. P. del 30.09.2022;

17). *Prospetto di dettaglio*».

6.

Mentre la convenuta ha depositato la prima (allegando il doc. 18) e la seconda delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., l'attrice non ne ha depositata nemmeno una.

L'unico documento prodotto dall'attrice è la già menzionata lettera PEC 10 dicembre 2021 (doc. 4), successiva peraltro al sollecito di pagamento del 22 novembre 2021 («*Oggetto: costituzione in mora per fatture insolute con preavviso di chiusura fornitura Totale da pagare 11.240,42 € Scadenza 13 dicembre 2021*», doc. 11 di parte convenuta) ed alla quale, in realtà, H. C. aveva risposto con PEC 21 dicembre 2021 precisando di aver inoltrato le osservazioni della cliente alla società di distribuzione locale dell'energia elettrica E Distribuzione s.p.a. e riportando integralmente la risposta della società di distribuzione (doc. 12 di parte convenuta).

E' il caso di richiamare qui integralmente quella risposta di E Distribuzione s.p.a.:

«In quanto soggetto responsabile per il servizio di distribuzione e misura si comunica che, presso la fornitura in argomento, risulta installato il contatore elettronico codice-matricola 15E5F5521-00026333 regolarmente teleletto. Si conferma, inoltre, la correttezza dei prelievi sinora comunicati, determinati sulla base di letture rilevate presso il punto di prelievo.

Si informa che registrandosi al sito internet (www.e-distribuzione.it) è possibile accedere ai servizi di misura, in particolare i titolari di forniture presso cui risultano installati misuratori di tipo orario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5.3 dell'Allegato B (TIME) della delibera dell'ARERA n.654/15, potranno accedere alle misure rilevate negli ultimi sei mesi (curve di carico) i dati sono disponibili già a partire dal 2o giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Si informa che registrandosi al sito internet (www.e-distribuzione.it) è possibile accedere ai servizi di misura, in particolare i titolari di forniture presso cui risultano installati misuratori di tipo non orario (potenza inferiore ai 55 kW) potranno consultare le letture associate al POD per un periodo fino a 12 mesi.

Si segnala inoltre che, qualora si ritenga opportuno, è possibile richiedere la verifica del misuratore attualmente in opera.

In tal caso si ricorda che, qualora il complesso di misura risultasse regolarmente funzionante, si procederà all'addebito delle relative spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 dell'Allegato C (TIC) della Delibera 568/19 dell'ARERA».

Come pacifico in atti, in costanza di rapporto l'odierna attrice non ha fatto alcuna richiesta di verifica del misuratore né ha formulato altra istanza o segnalato specifiche anomalie né al distributore né al venditore (salva la già menzionata PEC 10 novembre 2021 inviata a Hera Comm).

7.

Come chiaramente esposto nel ricorso ex art. 633 c.p.c. e come agevolmente desumibile dai documenti ad esso allegati, la domanda monitoria è stata proposta in relazione al mancato pagamento di sei bollette – fatture elettroniche valide ai fini fiscali:

la n. 412110188508 emessa il 25 ottobre 2021 (scadenza 15 novembre 2021) per **euro 11.240,42** relativa al periodo dal 1 luglio 2021 (data di attivazione del servizio) al 30 settembre 2021; nella bolletta si legge, fra l'altro: « *Servizio fornito in VIA ...*
... *Servizio a tutele gradualità Informazioni contrattuali Codice contratto:*



3024688783 Offerta: Tutele Graduali Lotto 7 Data di attivazione della fornitura: 01.07.2021
Tipologia di contratto: Altri usi Consumo da inizio fornitura: 15.286 kWh - F1, 11.109 kWh - F2,
18.700 kWh - F3»;

la n. 412110545960 emessa il 10 novembre 2021 (scadenza 30 novembre 2021) per **euro 663,11** relativa al periodo 1 – 31 ottobre 2021; nella bolletta si legge, fra l'altro: «Servizio fornito in VIA ...
...CE Servizio a tutele graduali Informazioni contrattuali Codice contratto: 3024688783 Offerta: Tutele Graduali Lotto 7 Data di attivazione della fornitura: 01.07.2021 Tipologia di contratto: Altri usi Consumo da inizio fornitura: 15.678 kWh - F1, 11.529 kWh - F2, 19.528 kWh - F3»;

la n. 412111774700 emessa l'11 dicembre 2021 (scadenza 31 dicembre 2021) per **euro 536,48** relativa al periodo dal 1 al 30 novembre 2021; nella bolletta si legge, fra l'altro: «Servizio fornito in VIA ...
... Servizio a tutele graduali Informazioni contrattuali Codice contratto: 3024688783 Offerta: Tutele Graduali Lotto 7 Data di attivazione della fornitura: 01.07.2021 Tipologia di contratto: Altri usi Consumo da inizio fornitura: 16.002 kWh - F1, 11.838 kWh - F2, 20.180 kWh - F3»;

la n. 412200141043 emessa l'11 gennaio 2022 (scadenza 31 gennaio 2022) per **euro 709,54** relativa al periodo 1 – 31 dicembre 2021; nella bolletta si legge, fra l'altro: «Servizio fornito in VIA ...
... Servizio a tutele graduali Informazioni contrattuali Codice contratto: 3024688783 Offerta: Tutele Graduali Lotto 7 Data di attivazione della fornitura: 01.07.2021 Tipologia di contratto: Altri usi Consumo da inizio fornitura: 16.394 kWh - F1, 12.150 kWh - F2, 20.931 kWh - F3»;

la n. 412201253376 emessa l'8 febbraio 2022 (scadenza 28 febbraio 2022) per **euro 486,58** relativa al periodo 1 – 31 gennaio 2022; nella bolletta si legge, fra l'altro: «Servizio fornito in VIA ...
... Servizio a tutele graduali Informazioni contrattuali Codice contratto: 3024688783 Offerta: Tutele Graduali Lotto 7 Data di attivazione della fornitura: 01.07.2021 Tipologia di contratto: Altri usi Consumo da inizio fornitura: 16.686 kWh - F1, 12.437 kWh - F2, 21.654 kWh - F3»;


la n. 412203193406 emessa il 23 marzo 2022 (scadenza 12 aprile 2022) per **euro 19,41** relativa al periodo 1-21 febbraio 2022 risultato peraltro senza consumi e relativa essenzialmente a servizi amministrativi; nella bolletta si legge, fra l'altro: «Servizio fornito in VIA ...

... Servizio a tutele graduali Informazioni contrattuali Codice contratto: 3024688783 Offerta: Tutele Graduali Lotto 7 Data di attivazione della fornitura: 01.07.2021 Tipologia di contratto: Altri usi Consumo da inizio fornitura: 16.686 kWh - F1, 12.437 kWh - F2, 21.654 kWh - F3»; dalla bolletta emerge inoltre che la somministrazione di energia elettrica era stata sospesa per morosità di F. G. : «Altri servizi ordine di vendita 113845155 SM1 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale Pod IT001E81667778 quantità prezzo importo Diritto fisso Distributore - Servizio Energia Elettrica 1 12,25 12,25 VIA ...
... 1-40157721128/1-IG4VBXQ SEZIONE IVA importo 22% - IVA 22% scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72 su imponibile 12,25 € 2,70».

La richiesta di sospensione per morosità porta la data di ricezione del 4 gennaio 2022 e risulta essere stata eseguita il 20 gennaio 2022 (così il doc. 14 prodotto dalla convenuta).

L'ultima bolletta riepiloga, anche graficamente, i consumi misurati con telelettura tra il 1 luglio 2021 ed il 21 febbraio 2022.





In allegato al ricorso per decreto ingiuntivo è stato prodotto, oltre alle fatture – bollette di cui si è detto, anche l’estratto riepilogativo autenticato.

In comparsa di risposta la convenuta ha precisato che il rapporto di somministrazione è perdurato sino alla cessazione in data 21 febbraio 2022, «*momento in cui il punto è cessato amministrativamente in seguito alla sospensione per morosità*».

8.

Nel giudizio a cognizione piena la convenuta opposta ha prodotto ulteriore copiosa documentazione, mentre l’attrice opponente ha prodotto soltanto la PEC 10 dicembre 2021 allegata all’atto di citazione.

I motivi di opposizione a decreto ingiuntivo sono quelli sintetizzati al paragrafo 4.

9.

Alla prima udienza il difensore dell’attrice ha chiesto la rimessione in termini ai fini del deposito delle memorie integrative poiché il decreto *ex art. 171-bis c.p.c.* è stato comunicato quando era già spirato il termine per depositare le memorie di cui all’*art. 171-ter c.p.c.* o più precisamente quando era spirato il termine per il deposito della prima memoria.

L’istanza è stata respinta con ordinanza emessa in udienza sulla base di un duplice rilievo: da un lato, i termini per il deposito delle memorie integrative sono assegnati dalla legge e decorrono a ritroso, automaticamente, dalla data della prima udienza; dall’altro, nessuna memoria è stata depositata dall’opponente, nemmeno dopo la comunicazione del decreto che si era limitato a confermare data e ora dell’udienza quale risultante dal rinvio d’ufficio (*artt. 168-bis, comma 4, e 82, disp. att., c.p.c.*) dell’udienza fissata nell’atto di citazione.

Nelle conclusioni finali, quali formulate in vista della discussione orale, l’istanza di rimessione in termini non è stata reiterata.

Ad ogni modo, va rilevato che, se è vero che il decreto *ex art. 171-bis c.p.c.* è stato comunicato alle parti nove (sei, se si considera la data conseguente al rinvio d’ufficio) giorni dopo lo scadere del primo dei termini a ritroso stabiliti dall’*art. 171-ter c.p.c.*, è altresì vero che la convenuta aveva depositato con largo anticipo la prima memoria integrativa, che dopo la comunicazione del decreto a conferma della data della prima udienza risultante dal rinvio d’ufficio nessuna istanza è stata presentata dall’attrice ai fini di una rimessione in termini, che dopo la comunicazione del decreto solo la convenuta ha depositato la seconda memoria integrativa (unitamente al prospetto di dettaglio in formato .pdf dei corrispettivi fatturati, già illustrati col



documento n. 17 in formato excell: v. il doc. 18), che l'attrice non ha depositato neppure la terza memoria integrativa in prossimità dell'udienza regolata dall'art. 183 c.p.c.

Dunque, se, da un lato, nella sua attuale formulazione l'art. 171-*bis* c.p.c. non prevede lo slittamento dei termini a ritroso di cui all'art. 173-*ter* c.p.c. qualora il giudice emetta il decreto dopo i quindici giorni dallo scadere del termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. (ossia, quello per la tempestiva costituzione del convenuto) e confermi la già fissata data della prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (v. anche la lettera dell'art. 173-*ter* c.p.c.), il che fa ritenere che, salva diversa determinazione del giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171-*bis* c.p.c.), quei termini a ritroso decorrono *ex lege*, ossia anche se il giudice non si pronuncia sull'esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente; dall'altro, l'istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere presentata subito dopo la comunicazione del decreto *ex art. 171-bis* c.p.c. e comunque prima dello scadere del termine per il deposito della seconda memoria integrativa, momento oltre il quale non avrebbe più potuto ravvisarsi una ipotetica non imputabilità della decadenza a fronte di dubbi interpretativi sulla portata delle nuove disposizioni processuali.

In sostanza, anche ad ammettere che l'omesso deposito della prima memoria sia dipeso da un incolpevole affidamento dell'attrice in ordine alla necessità dell'emissione del decreto di cui all'art. 171-*bis* c.p.c. ai fini del decorso dei termini nei quali compiere le attività regolate dall'art. 171-*ter* c.p.c. (sul punto, nei primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni sul processo ordinario di cognizione, sono in effetti emerse le più varie interpretazioni in dottrina e giurisprudenza), lo stesso non può dirsi quanto all'omesso deposito della seconda e della terza memoria integrativa, essendo l'attrice rimasta del tutto inerte dopo la comunicazione del decreto che ha confermato la data della prima udienza già nota alle parti o da esse agevolmente conoscibile consultando il fascicolo informatico sulla consolle.

Per un verso, l'attrice non ha indicato in quali decadenze essa sarebbe incorsa per non aver depositato la prima memoria (o la seconda o la terza), il che rende in radice inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c.; per un altro, una volta emesso il decreto *ex art. 171-bis* c.p.c. l'attrice avrebbe dovuto tempestivamente allegare e dimostrare i presupposti per la rimessione in termini quanto meno in relazione alle altre due memorie integrative, il che non è avvenuto.

Da ultimo, la stessa attrice ha affermato che l'opposizione è di natura documentale e si fonda sulla PEC 10 dicembre 2021 («*Ci si oppone fin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta (si veda la lettera di contestazione inviate dalla F... G... srl in tempi non sospetti, ritualmente versata in atti) e di pronta soluzione essendo di natura documentale*»: così a pag. 9 dell'atto di citazione), e ciò fa ritenere che nessuna altra prova l'attrice aveva intenzione di proporre.

10.

Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata.

Mentre in linea generale vale il rilievo secondo cui l'opponente ha l'onere di proporre difese che siano «*ontologicamente complete ed esaustive*» (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da «*una particolare esaustività dell'atto di opposizione*» (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che la nuova disciplina degli atti introduttivi prescrive che i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati «*in modo chiaro e specifico*», nel caso di specie l'attrice ha formulato motivi di opposizione tanto generici quanto lacunosi e comunque privi di riscontro, omettendo di prendere specifica posizione sulle deduzioni e produzioni della convenuta.



E' pacifico che l'attrice, società commerciale (CF ..., P. IVA ..., Codice cliente 1008747783), è intestataria del POD IT001E81667778 sito in via ...
..., menzionato nelle bollette prodotte dalla convenuta e dal 1 luglio 2021 a, quantomeno, tutto il mese di gennaio 2022 ha goduto della erogazione di energia elettrica somministrata dalla convenuta presso il punto di prelievo POD IT001E81667778), acquisito il 1 luglio 2021 nel c.d. servizio e tutele graduali facente capo ad Hera Comm s.p.a. (doc. 3), senza versare alla somministrante alcuna somma a titolo di corrispettivo.

Ciò premesso, si osserva che:

- il motivo di opposizione incentrato sulla mancata prova di un contratto di somministrazione di energia elettrica è del tutto inconsistente: il rapporto di somministrazione tra le parti è sorto *ex lege* in base alla disciplina legale (l. 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza: v. in particolare l'art. 60) e regolamentare concernente il servizio a tutele graduali, per quanto qui rileva a favore di microimprese e piccole imprese, istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) con delibera 24 novembre 2020 491/2020/R/eel recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)" per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato), cfr. <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/491-20> (<https://www.arera.it/consumatori/il-servizio-a-tutele-graduali>); v. anche le non contestate deduzioni della convenuta riportate nelle pagine 4 e ss. della comparsa di risposta e i non contestati documenti 3, 4, 5, 9, 10 prodotti dalla convenuta; fra le altre, v. Trib. Bologna, 19 dicembre 2023, n. 2864). Detto rapporto ha avuto, come pacifico, esecuzione nel periodo indicato dalle bollette e negli atti di causa e di ciò l'attrice era pienamente consapevole, vuoi per aver ricevuto le bollette – fatture elettroniche in costanza di somministrazione di energia elettrica, vuoi per averne avuto puntuale ed esauriente comunicazione tramite la c.d. *welcome letter* inviata da H. C. con PEC 13 luglio 2021 avente ad oggetto "Comunicazione di attivazione del punto nei Servizi di Ultima istanza di energia elettrica" e recante altresì precise informazioni sulla disciplina applicabile: «*Gentile Cliente, a partire dall'1 Luglio 2021 la sua fornitura di Energia Elettrica è entrata nel Servizio a Tutele Graduali. Da procedura concorsuale pubblica, nella sua regione l'esercente sarà H. C. S.p.A., la società di vendita del Gruppo H. C. S.p.A. opera su tutto il territorio italiano, nei diversi mercati energetici ed è il terzo operatore a livello nazionale per numero di clienti. All'indirizzo ... , troverà una sintesi delle sue nuove condizioni contrattuali e i dettagli informativi che potranno essere utili alla comprensione del Servizio. Può inoltre contattarci al numero verde 800.087.873, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. A seguire troverà tutti riferimenti normativi e la documentazione predisposta secondo le indicazioni dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA). Gentile Cliente, La informiamo che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, H. C. S.p.A. è stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nei seguenti territori: 1) Campania, Marche 2) Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria 3) Sicilia e Sardegna. Il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) per accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Si tratta di un servizio che ha natura transitoria e di "ultima istanza" in quanto funzionale a garantire la*



continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della tutela di prezzo, come nel Suo caso, non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Più nel dettaglio, sono soggette al regime a tutele gradualistiche le: - Piccole imprese: clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. - Microimprese: clienti finali non domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di almeno un punto, su tutto il territorio nazionale, con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW. - Clienti finali, intestatari di utenze non domestiche connesse in bassa tensione e con potenza contrattualmente impegnata, per almeno un punto sul territorio nazionale, superiore a 15Kw. L'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto. Le condizioni contrattuali ed economiche che le saranno applicate a partire dal 1 luglio 2021, sono riportate sul sito internet di H. C. all'indirizzo

... *Le ricordiamo che è sua facoltà comunque richiedere copia delle condizioni contrattuali su altro supporto durevole, sia esso cartaceo o elettronico e che, in ogni caso, i clienti che usufruiscono del Servizio a tutele gradualistiche e che intendessero stipulare contratti di fornitura con operatori del mercato libero, tra cui H. C. SpA, avranno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento senza preavviso e senza oneri. Nel passaggio sarà garantita la continuità del servizio. Quanto alle condizioni economiche, definite dall'articolo 34 del TIV (Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i.), invece, ai fini di una migliore comprensione di ciò che le verrà applicato, di seguito ne trova una sintetica rappresentazione. [...]*» (si rimanda alla interale lettura del doc. 10);

- lo stesso vale quanto al motivo di opposizione concernente la pattuizione sui corrispettivi dovuti, i quali, come pacifico e come ben noto all'attrice (per averne oltretutto avuto informazione tramite la c.d. *welcome letter*), sono predeterminati, il che rende del tutto incomprensibile l'affermazione dell'attrice secondo cui sono stati «*applicati dei prezzi unitari non concordati con la F. G. s.r.l., atteso [che, n.d.r.] nessun contratto è stato sottoscritto tra le parti*»: le condizioni economiche sono predeterminate dall'art. 34 del TIV (testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza) allegato A alla già citata delibera 24 novembre 2020 491/2020/R/eel di ARERA e non sono oggetto di specifica e puntuale contestazione ad opera dell'attrice;

- nessuna specifica contestazione sulle condizioni economiche applicate era mai sorta nel corso dell'esecuzione delle somministrazioni né è stata sollevata nel presente giudizio, essendosi l'attrice limitata (come già aveva fatto con le PEC 10 dicembre 2021) ad affermare, senza invero darne prova alcuna, che la fattura più consistente, quella di euro 11.240,42, era affetta da «*errori di calcolo e/o valutazioni*» e che quella di euro 661,11 (*rectius*, di euro 663,11) era «*errata e non dovuta*» perché relativa ad un periodo in cui «*i locali sono stati chiusi, l'attività ferma e tutti i circuiti elettrici inattivi*» (così la PEC 10 dicembre 2021);

- l'attrice si è limitata a contestare due sole fatture, la prima e la seconda, qui sopra richiamate, ma ciò ha fatto sulla base di affermazioni generiche o ipotesi del tutto astratte come quella della «*presenza di eventuali dispersioni e/o furti di energia*» (così a proposito della fattura di euro 11.240,42) o di fatti solo genericamente evocati e del tutto indimostrati come la chiusura dei locali (così a proposito della fattura di euro 663,11);



- neppure può essere accolta la, del tutto generica, contestazione relativa agli effettivi consumi e agli asseriti inadempimenti della convenuta (per avere H. C. s.p.a. omesso di eseguire le letture mensili e di effettuare l'invio periodico delle fatture), tanto più l'attrice, dopo aver conosciuto la risposta del distributore E-Distribuzione s.p.a. alla richiesta 15 dicembre 2021 («[...] *Si conferma, inoltre, la correttezza dei prelievi sinora comunicati, sulla base di letture rilevate presso il punto di prelievo [...]*»: doc. 13 prodotto dalla convenuta) aveva omesso di chiedere la verifica del misuratore né ha mai specificatamente allegato e provato fatti idonei a dimostrare un cattivo funzionamento del misuratore, il che rende del tutto esplorativa e dunque inaccoglibile l'istanza di ammissione di una C.T.U.; che, come pacifico, la convenuta (quale venditore di energia elettrica) ha fatturato all'attrice le quantità di energia elettrica che il distributore le aveva comunicato; che, come pacifico, le fatture azionate erano state trasmesse all'attrice in formato elettronico, come attestato dalle ricevute di trasmissione (doc. 7); che, come pacifico, i consumi sono stati rilevanti mediante teleletture presso il punto di prelievo (doc. 13); che nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'attrice a fronte dei documenti prodotti relativi al dettaglio delle quantità di energia elettrica consegnate dal terzo distributore (fatture di vettoriamento, doc. 8) e alla certificazione rilasciata dal distributore stesso (doc. 9) (si rimanda anche ai documenti 17 e 18);

- la disciplina relativa agli interessi moratori è posta dal d.lgs. n. 231/2002 (v. in particolare gli artt. 4 e 5) espressamente richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

11.

In conclusione, l'opposizione va respinta.

12.

Il decreto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.

13.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alla decisione alla prima udienza dopo discussione orale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 4 aprile 2023 n. 1733;
- **dichiara** esecutivo il decreto ingiuntivo 4 aprile 2023 n. 1733;
- **condanna** l'attrice a pagare alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 4.227,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 20 marzo 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

